

Persecuzione religiosa, profughi e diritto d'asilo: il caso della Chiesa di Dio Onnipotente

Rosita Šorytė

ORLIR (International Observatory of Religious Liberty of Refugees)
president@orlir.org

ABSTRACT: Le convenzioni internazionali e le linee-guida sia delle Nazioni Unite sia dell'Unione Europea stabiliscono principi generali per le domande di asilo politico per motivi religiosi. Chiarificano inoltre che il concetto di "religione" dev'essere inteso in modo ampio e che non è necessario che i richiedenti asilo provino di essere stati perseguitati personalmente. Fare parte di un gruppo perseguitato e nutrire un ragionevole «timore di essere perseguitati» sono elementi sufficienti. Non è necessario nemmeno provare che i richiedenti asilo siano grandi esperti della teologia del gruppo perseguitato cui appartengono. Ciononostante, di rado gli Stati applicano questi principi generali. Questo studio prende in esame il caso della Chiesa di Dio Onnipotente, ai cui membri viene spesso negato lo *status* di profughi in Corea del Sud e in Europa sulla base sia di un'interpretazione sbagliata delle convenzioni internazionali sia d'informazioni inaccurate sulla Chiesa stessa.
[Traduzione di Marco Respinti].

KEYWORDS: Chiesa di Dio Onnipotente, Domande d'asilo politico per motivi religiosi, Linee-guida dell'ACNUR/UNHCR sulle domande di asilo politico per motivi religiosi, Profughi cinesi, *Xie Jiao*, Persecuzione religiosa in Cina.

A. Le domande di asilo politico per motivi religiosi: principi generali

In Europa, la tragedia della Seconda guerra mondiale ha causato un numero senza precedenti di profughi. Per fare fronte a questa situazione, nel 1950 le Nazioni Unite hanno creato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR/UNHCR). L'opera svolta da questo organismo nell'emergenza europea è, in genere, considerata positivamente e per questo, nel 1954, l'ACNUR/UNHCR è stato insignito del Premio Nobel per la Pace.

L'ACNUR/UNHCR ha anche chiesto alle Nazioni Unite di fissare norme precise di diritto internazionale per i profughi. Il 28 luglio 1951, la Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo *status* dei Rifugiati e degli Apolidi, si è riunita a Ginevra, in Svizzera, come previsto dalla risoluzione 429 (V) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1950, e ha adottato la *Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati*, conosciuta come la “Convenzione di Ginevra del 1951” sui rifugiati. Benché alcuni Paesi distinguano fra “richiedenti asilo” e “profughi” o “rifugiati”, per la Convenzione del 1951 un profugo è semplicemente un richiedente asilo la cui domanda è stata accettata.

A tutt'oggi, l'ACNUR/UNHCR considera quella convenzione «[...] il documento legale fondamentale che sta alla base del nostro lavoro» (ACNUR/UNHCR 2017). La Convenzione del 1951 fu però voluta appositamente per risolvere il problema dei profughi del dopoguerra europeo e alcune delle sue disposizioni si limitavano a loro.

Per questo motivo, nel 1967 è stato siglato a New York un documento più ampio, il *Protocollo relativo allo status dei rifugiati*. Gli Stati Uniti d'America, che dopo la Seconda guerra mondiale temevano di ricevere troppi profughi, non sottoscrissero la Convenzione del 1951, ma firmarono e ratificarono il Protocollo del 1967. Una quarantina di Paesi restano oggi fuori dal sistema Convenzione-Protocollo; fra questi, Giamaica, Nigeria, Arabia Saudita ed Emirati del Golfo Persico, India, Pakistan, Indonesia, Thailandia, Vietnam e Malesia, come pure la Corea del Nord. La Cina ha invece firmato e ratificato il Protocollo.

Per definire un “profugo” o “rifugiato”, l'Articolo 1 del Protocollo fa riferimento all'Articolo 1 della Convenzione del 1951, che lo descrive come «[...] chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». La *Dichiarazione universale dei diritti umani*, all'art. 14, aveva già stabilito che «tutti hanno il diritto di cercare e di godere asilo dalle persecuzioni in altri Paesi».

In generale, questi documenti stabiliscono che un profugo è una persona che si trova fuori dal Paese di cui è cittadino per paura di subire persecuzioni in ambiti che il diritto internazionale protegge. Tra gli ambiti che il diritto internazionale protegge contro le persecuzioni vi sono la razza, il rango sociale, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche e il far parte di o il partecipare a qualsiasi gruppo sociale particolare o attività sociale.

A propria volta, la persecuzione è il maltrattamento sistematico di un individuo o di un gruppo da parte di un altro individuo o di un altro gruppo. Le forme più comuni sono la persecuzione religiosa, il razzismo e la persecuzione politica. Infliggere sofferenze, molestie, incarcerazioni, internamenti, paura o dolore sono fattori che possono configurare persecuzione, ma non tutte le sofferenze configurano necessariamente persecuzione.

La sofferenza patita dalle vittime dev'essere sufficientemente severa. La soglia di questa severità è stata però motivo di discussione ampia.

La forma peggiore di persecuzione è la tortura. La tortura è l'atto d'infliggere deliberatamente dolore fisico o psicologico per ottenere lo scopo che l'aguzzino si prefigge oppure per estorcere una qualche azione alla vittima. Per definizione, la tortura è un atto consapevole e intenzionale. Gestì che infliggono dolore inconsapevolmente o per negligenza, senza l'intenzione specifica di farlo, non sono considerati casi di tortura. La tortura può essere compiuta o sanzionata da individui, gruppi e Stati. Tra le motivazioni della tortura vi sono la punizione, la vendetta, la rieducazione politica, la deterrenza, la coercizione della vittima o di una parte terza, gl'interrogatori per l'ottenimento d'informazioni o di una confessione, al di là del fatto che questa sia falsa.

La tortura è proibita dal diritto internazionale e costituisce una delle violazioni più serie dei diritti umani. È stata proibita dalla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1987 (ratificata da 158 Paesi, fra cui la Cina nel 1988). Per la Convenzione, la tortura è «[...] qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della

funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

Consegnare vittime accertate di persecuzioni ai loro persecutori è una violazione odiosa del principio detto di *non-refoulement*, “non-respingimento”. La Convenzione contro la tortura del 1987, all’art. 3, stabilisce: «1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà [*“refouler”*] o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. 2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, gravi, flagranti o massicce».

Due problemi, però, sono stati lasciati aperti. Il primo è che non esiste alcun organismo interno che monitori il rispetto delle Convenzioni e dei loro Protocolli giuridicamente vincolanti. Lo stesso ACNUR/UNHCR non ha il potere di far rispettare la Convenzione. Non esiste alcun meccanismo formale per protestare contro gli Stati, benché sia possibile deferire un altro Stato alla Corte internazionale di giustizia. Una persona può presentare un reclamo alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in base alla *Convenzione internazionale sui diritti civili e politici*, oppure alla Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite in base alla *Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*. Al momento, le sole vere conseguenze per le violazioni sono il ludibrio pubblico su stampa e *media*, e la condanna verbale dei violatori da parte delle Nazioni Unite e degli altri Paesi.

Il secondo problema è che interpretare le disposizioni sulla persecuzione religiosa, che è un problema grave di diritti umani, si è dimostrato molto meno semplice di quanto le organizzazioni internazionali avessero creduto in origine. I tribunali internazionali se ne sono occupati spesso, fornendo interpretazioni contraddittorie. Da ultimo, nel 2002, l’ACNUR/UNHCR e la Church World Service, un’agenzia interconfessionale cristiana specializzata nell’assistenza ai profughi, hanno convocato una conferenza internazionale a Baltimora. Una delle conclusioni cui si è giunti in quella sede è stata che l’ACNUR/UNHCR può e deve fornire, in base al proprio mandato, i criteri interpretativi delle Convenzione relativa ai rifugiati e sul Protocollo. Ne è risultato il documento intitolato

Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, diffuso nel 2004 dall'ACNUR/UNHCR.

L'Unione Europea ha atteso la pubblicazione ufficiale delle Linee-guida dell'ACNUR/UNHCR avvenuta il 28 aprile 2004 e quindi, il giorno seguente, 29 aprile, ha pubblicato a propria volta la Direttiva 2004/83, nota come "Direttiva sulle qualifiche", riguardante i "requisiti minimi" per essere definiti profughi. Nel 2011 è stata aggiornata come Direttiva 2011/95, nota come "Direttiva riformulata sulle qualifiche". L'articolo 2 ha adottato le stesse parole della Convenzione relativa ai rifugiati, parlando di «[...] giustificato timore d'essere perseguitati per motivi religiosi». Il preambolo cita, fra le condizioni che determinano lo *status* di profugo, «[...] un legame causale fra i motivi della persecuzione, vale a dire [fra altre] la religione [...] e gli atti di persecuzione o l'assenza di protezione da tali atti».

Che queste definizioni non abbiano risolto tutti i problemi è stato provato dal numero di casi di alto profilo giunti davanti ai tribunali nazionali, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima non fa parte dell'Unione Europea, ma a essa compete il rispetto della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata dal Consiglio d'Europa del 1950. Esaminerò dunque alcuni dei principali problemi interpretativi del documento riguardanti i criteri necessari per il riconoscimento dello *status* di profugo a chi fugge dalla persecuzione religiosa e discuterò il caso particolare dei profughi che scappano dalla Cina, Paese che li perseguita in quanto membri della Chiesa di Dio Onnipotente.

1. Cos'è la religione?

L'art. 10 della Direttiva riformulata europea sulle qualifiche necessarie afferma che «nel concetto di religione rientra in particolare il nutrire credenze teistiche, non teistiche e ateistiche, il partecipare a, o l'astenersi da, culti formali in privato o in pubblico, sia da solo sia con altri, altri atti religiosi o espressioni di opinioni, oppure forme di comportamento personali o comunitarie basate su o prescritte da un qualunque credo religioso».

Definire la religione è notoriamente un argomento per gli studiosi impossibile. Nel 1999, un'ambiziosa mappatura delle conoscenze attuali in materia, sponsorizzata dall'Unione Europea, ha prodotto un grosso volume in cui gli accademici offrono molte definizioni incompatibili di religione e un accordo non esiste (Platvoet e Molendijk 1999). Non essendo io un'accademica ma una diplomatica, concordo con la via d'uscita trovata dalle istituzioni internazionali: adottare un concetto di "religione" quanto più ampio possibile. È esattamente ciò che le Nazioni Unite hanno fatto nel 1966 per la *Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici*, sottoscritta e ratificata dalla maggior parte dei Paesi del mondo, con l'eccezione notevole dell'Arabia Saudita e degli emirati del Golfo Persico, che non l'hanno firmata, e della Cina, che l'ha firmata ma che non l'ha ratificata. L'art. 18 menziona il «[...] diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto includerà la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta, e la libertà o personale o con altri, tanto in pubblico quanto in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo con atti di culto, riti, pratiche e insegnamenti». È idea comune che "credo" sia un concetto più ampio di "fede" o di "religione", e che includa sia la semplice spiritualità (assumendo che sia possibile distinguerla dalla religione) sia l'ateismo.

Nel 1993, a riprova di quanto resti difficile definire la libertà di religione, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha promulgato il *Commento generale* n. 22 come insieme di linee-guida per l'interpretazione dell'art. 18 del *Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici*. Il n. 2 di quel commento è di particolare importanza, dal momento che si occupa specificamente dei nuovi movimenti religiosi, spesso discriminati proprio in quanto tali:

L'Articolo 18 protegge le credenze teistiche, non teistiche e ateistiche, così come il diritto a non professare alcuna religione o credo. I termini "credo" e "religione" debbono essere intesi in senso ampio.

L'Articolo 18 non si applica solo alle religioni tradizionali o alle religioni e alle credenze istituzionalizzate o a pratiche analoghe a quelle delle religioni tradizionali. La Commissione guarda dunque con preoccupazione qualunque tendenza a discriminare qualsiasi religione o pratica per qualsivoglia motivo, incluso il fatto che quei gruppi siano di recente fondazione o che rappresentino minoranze religiose che possono essere soggette a ostilità da parte di una comunità religiosa dominante.

Come reiterato al n. 5, anche l'ateismo è protetto dalla *Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici*. Essere perseguitati a causa del proprio ateismo dà diritto a essere riconosciuti come profughi. Nel 2014, un cittadino

afghano ha ottenuto lo *status* di profugo nel Regno Unito sostenendo che il suo ateismo lo esponeva alla persecuzione in patria (Baxter 2014).

Alla luce del n. 2 del *Commento generale* n. 22, gli Stati non hanno il diritto di negare lo *status* di profughi solo perché il credo perseguitato fa riferimento a una “setta” e perché le “sette” non “sono religioni vere” ovvero sono “pseudo-religioni”. A parte la natura discutibile di queste affermazioni, è chiaro come la Convenzione internazionale protegga le credenze non solo *delle* religioni, ma anche *sulla* religione. Il trattato protegge il diritto a essere irreligiosi, ovvero l'ateismo, e protegge anche il diritto a essere diversamente religiosi, o spirituali, o a nutrire credenze impopolari o non convenzionali sulla religione che alcuni, o magari persino la maggioranza, possono considerare “non davvero religiose”.

2. Quanto dev'essere religioso un profugo?

Alcuni Stati e alcuni tribunali, preoccupati di limitare il numero di profughi in arrivo, hanno cercato di considerare richiedenti asilo a causa di persecuzioni religiose solamente coloro che possono provare di essere stati membri particolarmente attivi della religione che professano nei Paesi di cui sono cittadini. Alcuni hanno persino ideato degli esami per verificare se i richiedenti siano sufficientemente istruiti nei contenuti della religione che professano.

Questo atteggiamento viene però rigettato dalle Linee-guide diffuse nel 2004 dall'ACNUR/UNHCR, che al paragrafo 9 affermano:

Se i persecutori imputano o attribuiscono una religione, una fede o una pratica a un individuo o a un gruppo, può non essere necessario [...] per un individuo (o per un gruppo) dichiarare di appartenere o meno a una certa religione, dichiarare di credere in una particolare fede religiosa o dichiarare di aderire a certe pratiche religiose. [...] Inoltre, se altri assumono che un richiedente appartenga a un certo gruppo e per questo teme di essere perseguitato, può non essere necessario che detto richiedente conosca o comprenda molto di quella religione.

Il paragrafo 10 specifica che persino un bambino nato in un determinato contesto religioso, e per questo perseguitato, soddisfa i criteri per ottenere lo *status* di profugo, cosa che dunque conferma che avere invece competenza sui dogmi di una certa religione non è un requisito necessario. Ciò che conta è l'atteggiamento dei persecutori, non quello dei perseguitati. Normalmente i persecutori si scagliano contro tutti i membri di una comunità vietata, senza né

effettuare alcun esame teologico né verificare a quante funzioni religiose i perseguitati abbiano preso parte.

Il paragrafo 9 è da leggersi assieme al paragrafo 30, che afferma:

Gl'individui possono essere perseguitati a motivo della religione che professano anche se hanno poca o nessuna conoscenza sostanziale delle dottrine e dei principi di quella fede. L'assenza di questa conoscenza potrà essere spiegata da ricerche ulteriori sulle particolari pratiche che sono patrimonio di quella religione nella regione in oggetto o dalla comprensione degli aspetti soggettivi e personali del caso del richiedente asilo. Per esempio, il livello di repressione contro un gruppo religioso in una determinata società potrebbe avere ridotto seriamente le capacità di una persona di studiare o di praticare la propria religione. Anche quando è libera di ricevere un'educazione religiosa pur in un ambiente repressivo, una persona potrebbe ricevere tale educazione da istruttori non qualificati. Sono in particolare le donne a vedersi spesso negato l'accesso all'educazione religiosa. Chi abita in comunità geograficamente remote può aderire a una certa religione e per questo motivo dovere subire la persecuzione pur avendo poca conoscenza delle pratiche formali di quelle fede.

Comprensibilmente, il paragrafo 32 pretende invece una buona conoscenza della religione quando a chiedere asilo politico è qualcuno che sostiene di essere un capo o addirittura *il* capo di un gruppo religioso spirituale e quindi di essere perseguitato per questo motivo.

Ma, in generale, quando un gruppo religioso o spirituale viene perseguitato, i suoi fedeli ottengono lo *status* di profughi al di là della conoscenza che essi hanno della propria religione, del fervore che mostrano nel praticarla o dell'età.

3. Credibilità e affermazioni *sur place*

Per certo, la pretesa di essere perseguitati per motivi religiosi deve poggiare su criteri minimamente credibili così da evitare frodi da parte di quanti vogliono emigrare per ragioni economiche e che cercano di ottenere lo *status* di profughi con pretesti falsi. «La credibilità è il punto centrale delle richieste di asilo presentate da chi denuncia di essere perseguitato per motivi religiosi», afferma il paragrafo 28 delle Linee-guida diffuse dall'ACNUR/UNHCR nel 2004. Il documento esige peraltro che la credibilità venga accertata attraverso un dialogo in buona fede, dunque senza gravare i richiedenti di un eccessivo onere della prova.

Un caso particolarmente delicato riguarda le paure di persecuzione religiosa che sorgono da conversioni intercorse dopo che il richiedente ha lasciato il proprio Paese di origine. Questo aspetto fa parte delle cosiddette richieste di asilo *sur place*, ovvero la richiesta affinché lo *status* di profugo venga riconosciuto a causa di eventi che non sono avvenuti nel Paese di origine del richiedente bensì nel Paese dove questi vive ora. Tipico è il caso dei musulmani che hanno lasciato il proprio Paese come migranti economici e che si sono convertiti al cristianesimo dopo essersi stanziati in Europa. Alcuni di loro cercano di ottenere lo *status* di rifugiati basando la richiesta sulla paura verosimile di essere perseguitati come “apostati” qualora facessero ritorno nei Paesi di origine. In questo caso, i paragrafi dal 34 al 36 delle Linee-guida diffuse dall’ACNUR/UNHCR nel 2004 riconoscono che è necessario procedere con cautela giacché le conversioni potrebbero essere simulate semplicemente per ottenere lo *status* di profugo. Il paragrafo 35 suggerisce che organizzazioni non governative (ONG) e Chiese pur bene intenzionate possano inscenare conversioni interessate o simulate allo scopo di proteggere i migranti dall’espulsione. D’altro canto, questa materia dev’essere indagata con attenzione giacché non si può ovviamente escludere che si verifichino davvero anche conversioni *sur place* in buona fede.

Il 19 dicembre 2017, nel caso *A. c. Svizzera*, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso che un cittadino dell’Iran emigrato in Svizzera e lì convertitosi al cristianesimo non avrebbe subito persecuzioni qualora fosse stato rimpatriato. Mentre la vicenda di A., che già in precedenza aveva cercato, senza successo, di ottenere lo *status* di profugo in Svizzera per motivi diversi da quelli religiosi, potrebbe alimentare dubbi sulla genuinità della sua conversione, l’affermazione della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui in Iran «[...] i convertiti che [...] non siano stati notati dalle autorità, anche per motivi indipendenti dalla loro conversione, e che praticano la fede discretamente, non rischiano davvero maltrattamenti se tornano» è stata criticata. Alcune ONG valutano del resto in termini più pessimistici la situazione dei convertiti al cristianesimo in Iran.

4. Quanto dev’essere dura la persecuzione?

Definire la persecuzione non è più facile che definire la religione. Pochissimi Paesi, se non addirittura nessuno, proibiscono la fede religiosa privata.

Puniscono solo la *manifestazione* della fede attraverso il culto pubblico, le attività missionarie e persino l'indossare abiti distintivi o l'ostentare altri segni.

Ancora, nel tentativo di limitare il numero dei profughi in entrata in un determinato Paese, alcuni tribunali hanno sostenuto che, se alla persecuzione si riesce a sfuggire semplicemente limitando le manifestazioni pubbliche della fede, allora è possibile negare lo *status* di profugo a un richiedente. Quantomeno in Europa, dopo la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nel 2013 a conclusione del caso *Germania c. Y e Z* questo argomento può essere considerato un ricordo del passato. Y e Z erano cittadini pakistani, membri della comunità Ahmadiyya, che l'islam maggioritario considera eretica e che in alcuni Paesi islamici, tra cui il Pakistan, è perseguitata aspramente. Ebbene, la Germania ha sostenuto che, se Y e Z avessero vissuto privatamente la propria fede in Pakistan, senza cioè proclamarla pubblicamente o fare opera di proselitismo, per loro il rischio sarebbe stato basso e che dunque la Germania non aveva necessità di riconoscere loro lo *status* di profughi. La Corte di giustizia si è però pronunciata contro la Germania, concludendo che «il fatto che una persona possa evitare il rischio di persecuzione astenendosi dalla pratica religiosa è, di principio, irrilevante. Le autorità non possono ragionevolmente attendersi che il richiedente [lo *status* di profugo] si astenga da quelle pratiche religiose». E non è nemmeno necessario provare che tutti i richiedenti asilo politico vengano perseguitati personalmente. La semplice appartenenza a un gruppo perseguitato non è di norma sufficiente, ma il fatto che familiari, amici o correligionari della stessa comunità o villaggio siano stati perseguitati a causa della stessa fede del richiedente asilo dovrebbe giustificare di per sé la concessione della protezione, anche se nessun provvedimento è stato preso contro il rifugiato personalmente nel Paese di origine, magari semplicemente perché era riuscito a celare la sua fede religiosa alle autorità.

Una sentenza molto controversa della Corte europea dei diritti dell'uomo è stata quella emessa a conclusione del caso *F.G. c. Svezia*. F.G., un cittadino dell'Iran, era emigrato in Svezia affermando di essere un oppositore politico del governo del suo Paese. Le autorità svedesi non ne erano convinte e non gli hanno quindi riconosciuto lo *status* di profugo per quella motivazione. Una volta giunto in Svezia, però, F.G. si è convertito al cristianesimo e ha preteso lo *status* di profugo in ragione della propria conversione *sur place*, dunque per la paura di essere perseguitato come apostata in Iran. Nel 2014, la Corte europea dei diritti

dell'uomo ha emesso una sentenza a favore della Svezia, osservando che la conversione di F.G. era effettivamente genuina, ma che il richiedente non era divenuto un attivista religioso e che in Iran la pratica privata del cristianesimo non è perseguitata. Il fatto che i giudici si siano divisi quattro contro tre è una conferma delle difficoltà presentate dal caso. Nel 2016, in appello, la Grande Camera ha riveduto la propria decisione e ha rimesso il caso ai tribunali svedesi per una stima più approfondita delle conseguenze a cui la conversione di F.G avrebbe potuto andare incontro in Iran.

A parte le peculiarità del caso di F.G., la tendenza prevalente in Europa nei tribunali e fra le autorità è che “persecuzione” sia un concetto ampio. Oltre alla libertà di credere privatamente, può essere garantita anche la libertà di culto pubblico, ma vi può essere “persecuzione” se, primo, non vi è libertà di condurre attività missionarie indirizzate alla conversione di altri, e, secondo, le persone vengono gravemente discriminate nella vita pubblica a causa della religione che professano. I cristiani copti dell'Egitto godono di libertà di culto, eppure nel 2013, nel caso *M.E. v. France*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso che un tal cristiano copto avesse diritto allo *status* di profugo in Francia dal momento che la società egiziana discrimina seriamente i copti. Qui il termine chiave è «seriamente». Le Linee-guida diffuse dall'ACNUR/UNHCR nel 2004 affermano che «non tutte le discriminazioni giungono al livello necessario a far scattare il riconoscimento dello *status* di profugo» (paragrafo 17). Per esempio, il fatto che in un dato Paese venga garantita una condizione speciale a una religione può essere considerata una discriminazione contro le religioni minori, ma, se i fedeli di queste ultime conducono vite sostanzialmente normali, quando si spostano all'estero non possono essere dichiarati profughi per motivi religiosi.

5. Accuse di crimini comuni

Concludo questa sezione con quello che è forse il caso più delicato di tutti. Molto spesso gli Stati affermano che i capi o i fedeli di certi gruppi religiosi non vengono perseguitati a motivo della loro fede, bensì a causa del loro comportamento, il quale infrange leggi il cui scopo non è discriminare certe religioni. La Russia, per esempio, ha bandito o ha cercato di bandire un certo numero di gruppi religiosi, tra i quali i testimoni di Geova e Scientology, sostenendo che li persegue non per le fedi che professano, ma perché violano le

disposizioni russe contro l'“estremismo” oppure perché esercitano attività commerciali illegali. Alcuni Stati non riconoscono l'obiezione di coscienza e quindi incarcerano coloro che rifiutano di prestare servizio militare per convinzioni religiose (o per qualsiasi altra ragione). La Cina ha stilato una lista di *xie jiao*, ossia gruppi religiosi che giudica non essere sul serio religiosi e che accusa di reati penali comuni. Può un fedele o un capo di uno di questi gruppi che chieda lo *status* di profugo affermare che le accuse di crimini comuni sono un pretesto e che l'azione penale nei propri confronti è in realtà determinata da motivi religiosi?

La domanda è difficile, ma esistono dei precedenti. Le Linee-guida diffuse dall'ACNUR/UNHCR nel 2004, al paragrafo 26 affermano che «l'azione penale e la punizione relative a una legge di applicazione generale non viene generalmente considerata persecuzione», ma subito dopo precisa quest'affermazione aggiungendo che «[...] vi sono alcune eccezioni degne di nota». L'esempio è l'obiezione di coscienza: dove la legge non riconosca che il rifiuto al servizio militare può essere fondato su genuine persuasioni religiose e non offra alternative (oppure offra solamente alternative «[...] eccessivamente gravose») in forma di servizi alla comunità non di tipo militare, coloro che lasciano il Paese possono affermare di essere vittime di persecuzione religiosa candidandosi a vedersi riconoscere lo *status* di profugo.

Esistono precedenti significativi anche al di fuori dell'area delle obiezioni di coscienza. In diversi Paesi esistono leggi che limitano Scientology affermando che non si tratta di una vera religione e che dunque l'azione penale nei confronti di essa viene esercitata non per motivi religiosi, ma a causa di reati vari. In un caso ben noto del 1997, un tribunale dell'immigrazione negli Stati Uniti ha concesso asilo a una donna tedesca appartenente a Scientology sentenziando che le misure messe in atto dalla Germania contro Scientology rientravano nella casistica della persecuzione religiosa (Frantz 1997). Nel 2012, ricorrendo in appello dopo una prima sentenza sfavorevole, il Tribunale australiano per il riesame dei rifugiati ha concesso asilo in Australia a un membro di Scientology originario dell'Uzbekistan con motivazioni simili (Ufficio visti australiano 2012).

L'esame più accurato, e importante, di questo argomento è stato condotto dalla Corte suprema di Svezia con la sentenza che, il 21 ottobre 2005, ha concluso il caso di Gregorian Bivolaru (Corte suprema di Svezia 2005). Cittadino romeno, Bivolaru è il fondatore del Movimento per l'Integrazione dello Spirito

nell'Assoluto (MISA), un nuovo movimento spirituale che insegna, tra l'altro, tecniche sessuali esoteriche di tipo tantrico. Nel corso di una campagna contro il MISA istigata nel 2004 dai movimenti anti-sette e da alcuni settori della Chiesa ortodossa romena, Bivolaru è stato arrestato con l'accusa di avere avuto relazioni sessuali con una ragazza di 17 anni, M.D. In Romania, l'età del consenso era 15 anni, ma la legge puniva le relazioni sessuali fra insegnanti e studenti, e Bivolaru era considerato l'insegnante di yoga di M.D. Il crimine di cui l'uomo è stato accusato (per essere poi condannato a sei anni di carcere) non era ovviamente di natura religiosa. Ciononostante, Bivolaru sostenne che si trattava del semplice pretesto per censurare gli insegnamenti spirituali, fra cui appunto dottrine riguardanti la sessualità. La stessa M.D. ha testimoniato alla Corte suprema svedese di essere stata trattata con durezza dalla polizia romena, negando sia ogni relazione di tipo sessuale sia il fatto che Bivolaru le insegnasse personalmente yoga.

La decisione storica presa nel 2005 dalla Corte Suprema svedese stabilì che si deve riconoscere lo *status* di profugo a una persona accusata di crimini comuni qualora si possa ritenere che le sue opinioni o i suoi insegnamenti abbiano innescato l'azione penale, che le accuse siano state presumibilmente inventate e che, per via dei pregiudizi religiosi, non ci si possa aspettare un processo equo. Il tribunale supremo ha insomma concluso che «[...] a causa delle sue concezioni religiose, Gregorian Bivolaru corre il rischio di essere sottoposto a procedimenti di carattere malizioso» in Romania e dunque la Svezia gli ha concesso l'asilo politico.

Questo precedente svedese è decisivo per le domande atte a ottenere lo *status* di profugo che sono presentate da molti nuovi movimenti religiosi etichettati in Cina dai critici come "sette", o *xie jiao*, e perseguiti per avere commesso presunti crimini comuni quali la frode, l'aggressione fisica dei propri oppositori, il rapimento o la cospirazione contro il governo. Vi possono essere casi in cui le prove di crimini comuni come questi sono tanto schiaccianti da comportare il diniego dello *status* di profugo. Ma la valutazione di queste prove dev'essere condotta con grande attenzione e certamente non può basarsi solo sui documenti forniti dal Paese accusato di persecuzione. Va infatti ascoltato anche il parere degli specialisti neutrali che hanno studiato il movimento in questione. E, come dimostra il caso della Svezia, quando si può facilmente presumere che, per via della religione che professano, le accuse rivolte a certi imputati sono state

fabbricate ad arte e non esiste garanzia di processo equo, lo *status* di profugo va riconosciuto.

B. Il caso della Chiesa di Dio Onnipotente

Applicherò ora i cinque criteri che derivano dall'interpretazione internazionale prevalente della Convenzione sui rifugiati del 1951 e dal protocollo del 1967 alla situazione dei numerosi fedeli cinesi della Chiesa di Dio Onnipotente (CDO), che chiedono asilo in vari Paesi fra i quali la Corea del Sud, la Francia e l'Italia. Non sono un avvocato e posso solo offrire alcuni commenti e alcune raccomandazioni di carattere generale su come proteggere i diritti di questi profughi, basandomi sul fatto che i Paesi citati hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione e il Protocollo, e che dunque sono vincolati ai principi che quei documenti enunciano.

Stimata dalle fonti ufficiali cinesi contare circa quattro milioni di seguaci (Ma 2014), la CDO è stata bandita dalla Cina e perseguitata almeno dal 1995 (Ministero della sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese 2000, che cita un documento precedente datato 1995).

Nei parecchi casi che ho esaminato, le autorità sull'immigrazione utilizzano documentazione prodotta da uffici sull'immigrazione che non tengono conto della letteratura specialistica esistente sulla CDO e che citano semplicemente articoli comparsi sui *media* cinesi e sui *media* occidentali che a propria volta citano fonti governative cinesi. Né si citano i testi sacri normativi della CDO. Uno di quei documenti è un rapporto redatto dalla Commissione sull'immigrazione e sui profughi del Canada che, pur non essendo materiale di sua produzione, è presente nel *database* dell'ACNUR/UNHCR (Commissione sull'immigrazione e sui profughi del Canada 2014). La Commissione canadese ha svolto un'indagine considerevole, ma il suo rapporto è del 2014 e a quel tempo erano disponibili soltanto o fonti giornalistiche oppure fonti del governo cinese. Gli studiosi hanno cominciato a prestare attenzione sistematica alla CDO nel 2015, con la pubblicazione del libro di Emily Dunn, *Lightning from the East* (Dunn 2015), a cui sono poi seguiti altri studi nel 2016 e nel 2017 (Introvigne 2017a, 2017b, 2017d; Introvigne e Bromley 2017; Folk 2017).

Nel 2014, la Commissione canadese non aveva insomma a disposizione questi studi specialistici. È interessante anche notare come, nonostante il rapporto di detta commissione, il Canada abbia accettato la gran parte delle richieste per il riconoscimento dello *status* di profugo presentate da fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente e che, basandosi sulle decisioni che ho esaminato, esso abbia riconosciuto trattarsi di vittime della persecuzione religiosa perpetrata in Cina.

Un rapporto francese del 2016 (DIDR 2016) cita in effetti l'esistenza del libro della Dunn, ma non sembra che i suoi autori lo abbiano letto, dal momento che le citazioni dirette di parole della Dunn provengono da un breve articolo precedente della studiosa, reso obsoleto dal suo libro. Il libro della Dunn, non simpatetico ma più sfumato, avrebbe aiutato gli autori del rapporto francese a ricostruire la teologia e l'organizzazione della CDO con maggiore cura. Di fatto, invece, essi si appoggiano per lo più a fonti giornalistiche (in gran parte, anche se non esclusivamente, cinesi) e anti-sette, fra cui gli articoli di gruppi evangelicali veementemente ostili alla CDO. Gli autori del rapporto francese ripetono anche l'idea che la CDO sarebbe stata responsabile di avere assassinato una donna in un McDonald's di Zhaoyuan nel 2014 e di avere cavato gli occhi a un bambino di sei anni nella provincia dello Shaanxi nel 2013, laddove per entrambi i casi gli specialisti hanno appurato che i perpetratori di quei crimini non erano affatto collegati alla CDO (Introvigne 2017a; Introvigne e Bromley 2017; Folk 2017).

L'articolo 300 del Codice penale cinese considera reato, punito con il carcere per un periodo dai tre ai sette anni e anche più, "usare", che normalmente viene interpretato come "esseri attivi in" (cfr. per esempio *Chinanews.com* 2013), uno *xie jiao*, un'espressione, questa, a volte tradotta con "sette malvage" (Missione permanente della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali di Vienna, s.d.). I gruppi considerati *xie jiao* sono quelli inseriti negli elenchi delle "organizzazioni illegali" di tipo religioso, pubblicati a partire dal 1995 e periodicamente aggiornati. In quelle liste, la CDO compare costantemente (cfr. Ministero della Sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese 2010; Irons 2018).

Gli *xie jiao* non coincidono con le "Chiese domestiche", vale a dire le Chiese protestanti che operano in Cina indipendentemente dal "Movimento delle tre autonomie" controllato dal governo e dal Consiglio cristiano cinese (CCC). Alcune Chiese domestiche sono incluse nella lista degli *xie jiao*, ma non tutte. I loro fedeli sono soggetti a varie forme di discriminazione e di repressione, ma

essere attivi in una Chiesa domestica non è di per sé reato. Se però il regime può tollerare un minimo di attività delle Chiese domestiche non autorizzate, essere attivi in uno *xie jiao* è un reato punito dal Codice penale (Introvigne 2017c).

Le autorità cinesi hanno ripetutamente dichiarato che una delle proprie priorità è la distruzione della CDO, la quale dovrà essere «[...] estirpata completamente come si fa con i tumori» (cfr. per esempio Gu 2014). A coloro che in Cina ne denunciano i fedeli vengono anche offerte ricompense in denaro (cfr. per esempio Contea di Pingtan 2015; Associazione anti-sette dello Shandong 2017).

Basandosi su proprie statistiche interne, la CDO ritiene che tra il 2011 e il 2013 in Cina siano stati arrestati 380.380 suoi fedeli (cfr. La Chiesa di Dio Onnipotente 2017, 1). Di questi casi, la Chiesa ne ha documentati 36.572 (La Chiesa di Dio Onnipotente, s.d.). L'autorevole ONG Freedom House ha riferito che di coloro che tra il 2014 e il 2016 sono stati perseguitati in Cina giacché appartenenti a “religioni eterodosse” l'80% erano membri della CDO (Cook 2017, 48). La Chiesa ha pure denunciato parecchi casi in cui i suoi fedeli sono morti in carcere in circostanze altamente sospette o sono stati torturati (La Chiesa di Dio Onnipotente 2017, 20-37; Human Rights Without Frontiers 2017). Personalmente, considero attendibili queste testimonianze e, a ogni buon conto, il numero di casi citato legittima quantomeno una serie indagine indipendente.

1. La CDO come nuovo movimento religioso

La Chiesa di Dio Onnipotente è un nuovo movimento religioso. Alcune Chiese cristiane maggioritarie ritengono il suo credo non ortodosso. Il regime cinese etichetta come “pseudo-religioni” tutte le religioni che non approva. Eppure, la Convenzione e il Protocollo non limitano la propria definizione di religione a un insieme di credenze e di pratiche approvate, o riconosciute come religiose, da altre organizzazioni religiose o dai governi. La Convenzione e il Protocollo proteggono persino l'ateismo e altre credenze *sulla* religione. I giudizi di merito sulla qualità o sulla veridicità di queste fedi sono irrilevanti. Nessuno può seriamente dubitare del fatto che, ai fini della Convenzione del Protocollo, il credo e le pratiche della Chiesa di Dio Onnipotente configurino una religione.

Il termine “setta” è solo una etichetta di comodo adoperata per discriminare determinate religioni. Dai casi che ho esaminato emerge che, influenzate dalle accuse di “settarismo” mosse alla CDO, talora le autorità sull’immigrazione hanno ritenuto non credibile il fatto che i suoi fedeli siano stati originariamente convertiti, e poi protetti e nascosti dalla persecuzione, da membri delle loro stesse famiglie semplicemente perché in Internet avevano letto che la CDO è “contro la famiglia”. Negli Stati Uniti, un periodico cristiano evangelicale contro le “sette”, che viene citato nel rapporto francese, afferma persino che la CDO istruirebbe i propri fedeli a non cercare di convertire i parenti (DIDR 2016, 10). Per gli specialisti si tratta semplicemente delle solite accuse rivolte ai gruppi etichettati “sette”, aggiungendo che nella CDO, come in molte altre religioni, le conversioni avvengono, e le reti vengono intessute, seguendo in gran parte dinamiche familiari (Introigne 2017d).

2. Conoscere la propria religione

Come si è visto, le Linee-guide diffuse nel 2004 dall’ACNUR/UNHCR affermano esplicitamente che non è necessario provare di essere credenti fervorosi, credenti istruiti in modo speciale o credenti particolarmente attivi di una religione perseguitata. È sufficiente provare che il richiedente asilo faccia parte di un gruppo perseguitato e che, in quanto tale, possa ragionevolmente «temere di venire perseguitato». Le sentenze che impongono ai richiedenti asilo appartenenti alla CDO di provare di esserne fedeli particolarmente attivi o persone implicate in proteste e attività antigovernative contraddicono le Linee-guida. In base alla Convenzione e al Protocollo così come interpretati dalle Linee-guida, hanno diritto allo *status* di profugo i “semplici fedeli” di un gruppo perseguitato, non solo i dirigenti.

Ho esaminato sentenze in cui i fedeli della CDO venivano accusati di spiegare in modo sbagliato la teologia della Chiesa cui appartengono sulla base delle ricostruzioni di questa teologia fornite da documenti che si fondano su fonti ostili (come DIDR 2016). È piuttosto paradossale che le autorità sull’immigrazione diano per acquisito che tali documenti offrano una presentazione migliore della teologia della CDO rispetto sia alle scritture sacre ufficiali della CDO sia all’esperienze della comunità dei credenti. In un caso francese specifico, un richiedente asilo aveva riferito che, nella teologia della CDO, le tre ere della storia

sacra sono chiamate Età della Legge, Età della Grazia ed Età del Regno. La cosa è perfettamente giusta (Dunn 2015, 73), ma le autorità francesi l'hanno giudicata sbagliata in base al suddetto rapporto francese il quale erroneamente afferma che le tre ere sarebbero chiamate Età della Creazione, Età della Salvezza ed Età della Distruzione citando come fonte un periodico evangelicale americano contro le “sette” (DIDR 2016, 4).

I richiedenti asilo della CDO sono stati criticati dalle autorità sull'immigrazione anche per essere o reticenti o ignoranti a proposito dell'identificazione operata dalla Chiesa fra il drago del libro dell'*Apocalisse* e il Partito Comunista Cinese. È vero che i fedeli della CDO hanno imparato che è più saggio non proclamare troppo apertamente la critica teologica del regime cinese che li anima. Ma si dà anche il caso che l'interpretazione complessa che la CDO dà del libro dell'*Apocalisse* e degli Ultimi Giorni (Introvine 2017d) non possa essere ridotta a qualche *slogan* anticomunista. Il rapporto francese cita un documento che istigherebbe i fedeli della CDO a uccidere i membri del Partito Comunista Cinese, descrivendolo come un «manuale di addestramento pubblicato nel 2014 negli Stati Uniti» (DIDR 2016, 10), ma omette di precisare che quel manuale è noto solamente attraverso fonti anti-sette e che non solo la CDO ma tutti gli specialisti accademici lo giudicano un falso grossolano.

In alcuni Paesi, i richiedenti asilo della CDO sono stati accusati di non conoscere la propria religione perché non fanno il nome della persona che la Chiesa identifica come il Dio Onnipotente incarnato, né spiega il ruolo dell'Uomo usato dallo Spirito Santo nonché Prete del movimento, un uomo chiamato Zhao Weishan. Questa obiezione si basa però su un fraintendimento della teologia della CDO, che insegna che l'attenzione per la persona fisica di Dio Onnipotente distrae dall'unico elemento decisivo per la salvezza, la Parola scritta. È parte della teologia e della spiritualità dei fedeli della CDO il non discutere la persona che è Dio Onnipotente incarnato né menzionarne il nome civile. Sanno che si tratta di una persona di sesso femminile ma si riferiscono a questa persona come “lui”, al maschile, per sottolineare che il fatto che sia Dio incarnato è più importante del genere del corpo in cui si è incarnato. La CDO cerca anche di evitare qualsiasi culto della personalità relativo al suo capo amministrativo, Zhao Weishan. Gli specialisti hanno notato che quando i fedeli discutono delle sue istruzioni e dei suoi sermoni di lui parlano semplicemente come del “Fratello” o dell’“Uomo usato dallo Spirito Santo” (Dunn 2015, 92).

In un caso, la Commissione francese sull'immigrazione ha accusato un richiedente asilo di non sapere che la CDO aveva annunciato la fine del mondo per l'anno 2012. Di fatto, il libro della Dunn, certamente non favorevole alla CDO, chiarisce che, nonostante alcuni membri della Chiesa (ma non tutti né la maggioranza) si siano fatti coinvolgere nella moda cinese e internazionale delle profezie sull'anno 2012, le autorità della stessa hanno preso provvedimenti disciplinari nei loro confronti, considerando il loro come un "errore" sia teologico sia fattuale (Dunn 2015, 95-96).

3. Credibilità

Le Linee-guida esigono credibilità, e mirano a prevenire che i migranti economici lamentino persecuzioni religiose al solo scopo di ottenere lo *status* di profughi. È di fatto molto importante distinguere chi sia perseguitato a causa della fede che professa da chi lascia il proprio Paese di origine per ragioni economiche. Essere credibili significa partecipare concretamente alle attività di una religione perseguitata. A questo scopo, dovrebbe essere sufficiente provare che i richiedenti siano membri della Chiesa di Dio Onnipotente e non che semplicemente *fangano* di esserlo onde vedersi riconosciuto lo *status* di profughi. Questa prova la possono però offrire solo dichiarazioni rilasciate da organismi della CDO registrati a norma di legge là dove la Chiesa è libera di operare. In Cina, la CDO è una organizzazione illegale e bandita, e sarebbe assai poco saggio che conservasse un *database* con le specifiche dei propri fedeli.

4. Persecuzione

Da quanto mi è stato riferito a proposito dei casi della Corea del Sud e dell'Europa, sembra che l'aspetto più problematico sia l'interpretazione del concetto di "persecuzione". Pare che in alcuni Paesi le autorità esigano prove del fatto che ogni singolo richiedente asilo sia stato perseguitato *personalmente* e considerano persino una prova dell'assenza di persecuzione il fatto che qualcuno abbia lasciato la Cina con un passaporto e un visto turistico. Questo è contrario all'interpretazione internazionale prevalente della Convenzione e del Protocollo, che considerano sufficiente che una persona *abbia un ragionevole timore di essere perseguitata*.

Naturalmente, le prove del fatto che in Cina la Chiesa di Dio Onnipotente sia perseguitata in quanto gruppo sono schiacciati. Sono state anche scatenate campagne ufficiali allo scopo di minacciare i fedeli della Chiesa, moltiplicare il numero degli arresti e chiedere ai cittadini di denunciare gli adepti alla polizia. Queste campagne si sono intensificate dopo il caso dell'omicidio nel McDonald's avvenuto a Zhaoyuan nel 2014. Nessun'altra prova dovrebbe essere richiesta oltre al fatto che (a) in Cina essere attivi in uno *xie jiao* è un reato; (b) la CDO figura nell'elenco degli *xie jiao*; e (c) il richiedente asilo sia un membro attivo della CDO. Chiaramente, le prove di (a) e di (b) le offrono i documenti resi pubblici dallo stesso governo cinese, e la prova di (c) può essere fornita dalle strutture registrate della CDO all'estero.

Sono stata anche informata del fatto che le autorità sull'immigrazioni di alcuni Paesi abbiano interpretato il fatto che i fedeli della CDO siano riusciti a sfuggire per parecchi anni alla cattura, spostandosi da una città o da un villaggio a un altro, come prova del fatto che non erano perseguitati. L'obiezione, però, è meno ragionevole di quanto sembri. Come detto in precedenza, in Cina la CDO conta su un grande numero di fedeli e, esattamente come le altre religioni perseguitate, ha intessuto reti robuste di credenti capaci di operare nel segreto e di nascondere i fratelli e le sorelle che le autorità hanno già identificato come membri della Chiesa. Ma doversi spostare costantemente, senza una casa e con la paura costante di essere catturati, costituisce proprio quel «timore della persecuzione» di cui parlano le convenzioni internazionali. Quanto alla questione dei passaporti e dei controlli alle frontiere, ovviamente nessuno è autorizzato a lasciare un Paese non democratico dicendo apertamente che lo scopo del proprio viaggio all'estero è protestare contro la persecuzione religiosa chiedendo asilo politico altrove. Anche questa obiezione può sembrare ragionevole, ma ignora le realtà pratiche della situazione cinese. Il sistema di controllo da parte della polizia non è infallibile, i dati non sono necessariamente trasmessi da una struttura amministrativa all'altra e vi sono sempre modi alternativi per ottenere passaporti e altri documenti, intestati a proprio nome o ad altri di comodo, ovviamente non tutti legali. Nelle interviste che mi hanno rilasciato, i fedeli della CDO in Cina affermano di non portare con sé documenti d'identità personale e che quando vengono arrestati forniscono nomi falsi. In molti casi, la loro vera identità viene accertata quando vengono condannati, ma questo non avviene sempre. Di conseguenza, possono essere arrestati e incarcerati con un nome (falso) e ottenere un passaporto con un altro nome (vero). Una volta identificati, in teoria

dovrebbero vedersi rifiutare il passaporto e i visti, ma – così riferiscono – si può sempre trovare qualche funzionario disposto a vendere i documenti necessari in cambio di denaro. Le stesse autorità cinesi denunciano sistematicamente la grande diffusione della corruzione che affligge il Paese (Wedeman 2012).

5. Accuse di comportamento criminale

Il fatto che il regime cinese accusi la CDO di avere commesso crimini violenti è un elemento che dev'essere considerato irrilevante. Tutti i regimi totalitari accusano le proprie vittime di essere dei criminali. Di fatto, il regime ha iniziato ad accusare la CDO di vari reati, fra cui il citato assassinio di una donna in un McDonald's di Zhaoyuan nel 2014, solo dopo quasi dieci anni di persecuzione. Purtroppo, alcuni *media* occidentali hanno ripetuto quelle accuse nonostante gli studi specialistici le abbiamo confutate come esempi da manuale di *fake news* diffuse per screditare la CDO. In realtà, il gruppo responsabile del citato omicidio ha usato sì la dizione «Dio Onnipotente», ma non faceva parte della CDO, nutrendo anzi credenze diverse (Introvigne 2017a; Bromley e Introvigne 2017). Anche altre accuse di crimini contro la CDO sono state smentite come *fake news* da studi condotti da specialisti accademici di chiara fama (Folk 2017).

A ogni modo, i richiedenti asilo in Corea del Sud e altrove non vengono accusati di avere partecipato personalmente a crimini di quel tipo e, anche se lo fossero, in quanto membri di un gruppo perseguitato come *xie jiao*, in Cina non potrebbero attendersi processi equi.

Conclusion

Per i profughi non sono tempi facili. Dagli Stati Uniti all'Europa, le elezioni si vincono dicendo che nei nostri Paesi stanno entrando troppi rifugiati e che dunque occorre fare qualcosa per limitarne il numero. Chiaramente, fra coloro che cercano di ottenere lo *status* di profugo vi sono anche autori di affermazioni false e disoneste, motivo per cui i richiami alla cautela non sono certo irragionevoli.

D'altro canto, però, le agenzie internazionali specializzate nel tema della libertà religiosa continuano a pubblicare rapporti dopo rapporti che mostrano

come nel nostro mondo tormentato il numero di coloro che sono perseguitati a motivo della religione è purtroppo ancora molto elevato. Queste persone hanno il sincero diritto di essere riconosciuti come profughi sulla base di quanto affermano quelle leggi e quelle convenzioni internazionali che pochi Paesi si sono rifiutati di sottoscrivere e di ratificare. È importante comprendere che queste convenzioni proteggono anche i fedeli dei nuovi movimenti religiosi, al di là del fatto che il Paese che li perseguita consideri essi religioni, o “pseudo-religioni”, o “sette” oppure *xie jiao*. Anche le accuse di reati comuni mosse contro questi gruppi debbono essere prese con cautela, poiché spesso sono lo strumento o il pretesto della persecuzione. Come dimostra il caso Bivolaru, quando i capi o i fedeli delle “sette” ovvero degli *xie jiao* sono accusati di avere commesso reati comuni, ma, a causa dell’ostilità ufficiale contro le “sette”, non possono sperare di ottenere un processo equo, allora l’asilo politico dev’essere concesso.

I problemi sociali creati in certi Paesi dal numero crescente di profughi sono molto concreti. Ma è vero anche che la libertà religiosa è un diritto fragile e minacciato. Fra le varie categorie di profughi, quelli che scappano davvero alla persecuzione per ciò in cui credono meritano certamente la nostra generosità e la nostra simpatia.

Riferimenti

[Nota: i testi facilmente accessibili delle convenzioni internazionali e delle sentenze dei tribunali maggiori europei non vengono elencati]

ACNUR/UNHCR. 2017. *La Convenzione sui rifugiati del 1951*. Consultato il 24 maggio 2018. <https://www.unhcr.it/chi-siamo/storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951>.

Associazione anti-sette dello Shandong. 2017. “临沂市出台《群众举报邪教组织违法犯罪线索奖励办法》” (“Risoluzione sulle ricompense ai cittadini che forniscono indizi dei reati commessi dagli *xie jiao* diramata dalla città di Linyi”). 8 maggio. Consultato il 24 maggio 2018. https://web.archive.org/web/20171115104441/http://www.sdfxj.org/dxal/201705/08/t20170508_5176711.shtml.

Baxter, Karen. 2014. “Refugee Status for Atheist on Religious Grounds.” *University of Kent News Center*, 14 gennaio. Consultato il 24 maggio 2018.

- <https://www.kent.ac.uk/news/society/239/refugee-status-for-atheist-on-religious-grounds>.
- Chinanews.com. 2013. “广东韶关一“全能神”邪教信徒获刑七年” (“Un seguace della setta di Dio Onnipotente di Shaoguan, nel Guangdong, condannato a sette anni di prigione). 2 aprile. Consultato il 24 maggio 2018. <https://web.archive.org/web/20130402233641/http://www.chinanews.com/fz/2013/04-02/4699177.shtml>.
- Commissione sull'immigrazione e sui profughi del Canada (Immigration and Refugee Board of Canada). 2014. “China: The Church of Almighty God (*Quannengshen*), Also Known as ‘Eastern Lightning,’ Including Its Leaders, Location and Activities Attributed to It; Treatment of Members by Authorities (March 2013–September 2014)”. Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.refworld.org/docid/546492804.html>.
- Contea di Pingtan. 2015. “关于对邪教组织非法传播活动实行举报奖励制度的通知” (“Nota sull'applicazione delle norme in merito alle ricompense per chi fornisce informazioni contro la distribuzione illegale di materiali appartenenti agli *xie jiao*). Consultato il 24 maggio 2018. http://www.pingtan.gov.cn/site/main/info/gov_ml_show.jsp?documentid=9202.
- Cook, Sarah. 2017. *The Battle for China's Spirit: Religious Revival, Repression, and Resistance under Xi Jinping*. Freedom House, Washington e New York. Consultato il 24 maggio 2018. https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages_compressed.pdf.
- Corte suprema di Svezia. 2005. “[Decision on] Petition for Extradition to Romania of Gregorian Bivolaru.” 21 ottobre. Consultato il 24 maggio 2018. http://gregorianbivolaru.net/docs/asylum/Decision_Supreme_Court_Sweden_21_Oct_05.pdf.
- DIDR (Division Information Documentation Recherches). 2016. *L'organisation millénariste Almighty God*. DIDR, Parigi.
- Dunn, Emily. 2015. *Lightning from the East: Heterodoxy and Christianity in Contemporary China*. Brill, Leida.
- Folk, Holly. 2017. “‘Cult Crimes’ and Fake News: Eye-Gouging in Shanxi.” *The Journal of CESNUR* 1(2):96–109. DOI: 10.26338/tjoc.2017.1.2.5.
- Frantz, Douglas. 1997. “U.S. Immigration Court Grants Asylum to German Scientologist.” *The New York Times*, November 8. Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.nytimes.com/1997/11/08/us/us-immigration-court-grants-asylum-to-german-scientologist.html>.

- Gu, Xinsheng. 2014. “标本兼治彻底铲除邪教毒瘤” (“Sradicare totalmente gli *xie jiao* come tumori è una soluzione sia esterna sia interna”). *People’s Daily*, 2 giugno. Consultato il 24 maggio 2018. <https://web.archive.org/web/20140723141001/http://opinion.people.com.cn/n/2014/0602/c1003-25092920.html>.
- Human Rights Without Frontiers. 2017. “China: Members of the Church of Almighty God Victims of State Violence: The Murder of Ms. Gao Cuiqin in Custody.” 14 novembre. Consultato il 24 maggio 2018. <http://hrwf.eu/china-members-of-the-church-of-the-almighty-god-victims-of-state-violence-the-murder-of-ms-gao-cuiqin-in-custody>.
- Introvigne, Massimo. 2017a. “‘Cruel Killing, Brutal Killing, Kill the Beast’: Investigating the 2014 McDonald’s ‘Cult Murder’ in Zhaoyuan.” *The Journal of CESNUR* 1(1):61–73. DOI: 10.26338/tjoc.2017.1.1.6.
- Introvigne, Massimo. 2017b. “Church of Almighty God and the Visual Arts.” *World Religions and Spirituality Project*, December 3. Consultato il 24 maggio 2018. <https://wrldrels.org/2017/12/04/church-of-almighty-god-eastern-lightning-and-the-visual-arts>.
- Introvigne, Massimo. 2017c. “‘Sinicization’ of Religion and *Xie Jiao* in China: The Case of The Church of Almighty God.” Presentazione alla conferenza stampa *Violazioni della libertà religiosa in Cina. Il caso della persecuzione delle minoranze cristiane*, Parlamento italiano, 14 dicembre. Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.orlir.org/sinicization-of-religion-and-xie-jiao-in-china-the-case-of-the-church-of-almighty-god.html>.
- Introvigne, Massimo. 2017d. “Church of Almighty God.” *Profiles of Millenarian & Apocalyptic Movements*, CenSAMM (Center for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements). Consultato il 24 maggio 2018. <https://censamm.org/resources/profiles/church-of-almighty-god>.
- Introvigne, Massimo, e David Bromley. 2017. “The Lü Yingchun/Zhang Fan Group.” *World Religions and Spirituality Project*, October 16. Consultato il 24 maggio 2018. <https://wrldrels.org/2017/10/16/lu-yingchun-zhang-fan-group>.
- Irons, Edward. 2018. “The List: The Evolution of China’s List of Illegal and Evil Cults.” *The Journal of CESNUR* 2(1): 33–57. DOI: 10.26338/tjoc.2018.2.1.3.
- Ma, Xingrui. 2014. “马兴瑞同志在省委防范和处理邪教问题领导小组全体成员会议上的讲话” (“Discorso del compagno Ma Xingrui all’incotnro aperto a tutti i membri dell’Ufficio provinciale 610”). Consultato il 24 maggio 2018. <https://www.adhrrf.org/china-ma-xingrui-20140709.html>.

- La Chiesa di Dio Onnipotente. 2017. *2017 Annual Report on the Chinese Communist Government's Persecution of The Church of Almighty God*. The Church of Almighty God, Seoul. Consultato il 24 maggio 2018. http://www.cesnur.org/2017/almighty_china_report.pdf.
- La Chiesa di Dio Onnipotente. n.d. “中国政府抓捕迫害全能神教会神选民的铁证” (“Prove inconfutabili del fatto che il governo cinese arresti e perseguiti la congregazione della Chiesa di Dio Onnipotente”). Consultato il 24 maggio 2018. <https://www.godfootsteps.org/proofs>.
- Ministero della sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese. 2000. “公安部关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知” (“Nota su diverse questioni emessa dal ministero della Sicurezza pubblica per identificare e sopprimere gli *xie jiao*”). Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.china21.org/docs/CONF-MPS-CHINESE.htm>.
- Missione permanente della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali di Vienna, s.d. “Criminal Law of the People's Republic of China.” Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>.
- Platvoet, Jan G., e Arie L. Molendijk (a cura di). 1999. *The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests*. Brill, Leida.
- Ufficio visti australiano. 2012. “Uzbek Refugee Proves Australia Visa Fraud to Gain Asylum.” 14 maggio. Consultato il 24 maggio 2018. <http://www.visabureau.com/australia/news/14-05-2012/uzbek-refugee-proves-australia-visa-fraud-to-gain-asylum.aspx>.
- Wedeman, Andrew. 2012. *Double Paradox: Rapid Growth and Rising Corruption in China*. Cornell University Press, Ithaca (New York) e Londra.